

20/4/11 A378C  
Avv: SANTI DARIO TOMASELLI

Roma, 4 febbraio 2011

Spett.le  
Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato  
Direzione Industria e Servizi  
P.zza Verdi 6/a  
00198 – Roma

Alla c.a. del Dott. Riccardo Piccoli - Responsabile del procedimento

Alla c.a. del Dott. Giuseppe Galasso - Responsabile della Direzione Industria e Servizi

**Oggetto:** Procedimento A378C (già avviato in data 19 luglio 2007) – Riapertura d'ufficio con provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 aprile 2010, notificato alla Federazione Italiana Sport Equestri il 6 maggio 2010 – **Memoria esplicativa al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90**

La Federazione Italiana Sport Equestri ("F.I.S.E."), a seguito delle audizioni tenutesi in corso di procedimento, con la presente memoria intende sinteticamente illustrare gli impegni che vengono contestualmente depositati nella versione definitiva ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge n. 287/90.

\* \* \*

1. Con il provvedimento n. A378C/dse del 22.4.2010, l'A.G.C.M., in ottemperanza alle decisioni assunte dal Giudice amministrativo ha ritenuto che la delibera originaria di accoglimento degli impegni possa avvalorare l'assunto che *"alla FISE sia attribuibile un'ingiustificata esclusiva sulla disciplina dell'intera attività equestre"* (costituente violazione degli artt. 81 e/o 82 del Trattato CE, ora 101 e 102 del TFUE) e, pertanto, ha deliberato di rigettare gli impegni proposti dalla precedente gestione F.I.S.E. riaprendo il procedimento avviato in data 19 luglio 2007.

Avv. SANTI DARIO TOMASELLI

2. La F.I.S.E. è l'ente istituzionalmente deputato a disciplinare l'attività sportiva equestre su tutto il territorio nazionale ed è l'unica Federazione nazionale affiliata alla F.E.I. che a sua volta è l'unica Federazione Internazionale per lo sport equestre facente parte del C.I.O.

Gli sport equestri di interesse F.I.S.E. si dividono in due grandi categorie:

- (I) Discipline C.I.O./F.E.I. (Discipline Olimpiche e non Olimpiche ma F.E.I.);
- (II) Altre discipline e specialità.

3. La F.I.S.E., è tenuta *ex lege* a vigilare sulla "qualificazione agonistica" dei praticanti attività sportiva equestre al fine di preservarne la salute e garantirne la preparazione tecnica. Il presupposto a livello internazionale di tale riserva normativa è l'appartenenza della FISE alla F.E.I. a dunque all'ambito C.I.O. In particolare, con riferimento alla partecipazione alle competizioni (nazionali ed internazionali), la F.I.S.E., ai sensi dell'art. 116 delle "*General Regulations*" della F.E.I., è responsabile della "*idoneità fisica e tecnica dei Cavalli e degli Atleti*" che partecipano alle competizioni alle quali questi sono ammessi.

4. Sulla base della distinzione tra attività "agonistica" e "amatoriale" demandata, per quanto detto, alla F.I.S.E., si propone all'Autorità il superamento dei potenziali profili anticoncorrenziali attraverso l'adozione di un regolamento sportivo che individuerà per ogni singola disciplina (C.I.O./F.E.I.) la linea di demarcazione tra attività sportiva "agonistica" ed attività sportiva "amatoriale" in osservanza dei parametri C.I.O./F.E.I.

In ragione ed in applicazione del suddetto Regolamento, la F.I.S.E.:


- svolgerà in esclusiva le Discipline C.I.O./F.E.I. (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage e Paralimpica, Attacchi, Endurance, Reining, Volteggio) svolte in forma agonistica adeguando in tal senso i propri regolamenti ed eliminando qualsiasi riferimento ad esclusive che esulino da tale contesto;

Avv. SANTI DARIO TOMASELLI

- riconoscerà come legittimo il libero svolgimento in forma "amatoriale" (i.e. al di sotto degli standard stabiliti dalla F.I.S.E.) delle suddette Discipline C.I.O./F.E.I. anche da parte di enti diversi dalla stessa, eventualmente anche con tesserati F.I.S.E. e con l'attribuzione di classifiche e premi;
- riconoscerà come legittimo il libero svolgimento di tutte le altre discipline anche da parte di enti diversi dalla stessa;
- riconoscerà come legittima l'iscrizione dei propri tesserati ad enti diversi dalla stessa non svolgenti attività agonistica C.I.O./F.E.I.;
- regolerà i rapporti fra i circoli affiliati F.I.S.E. ed altri enti e/o associazioni, anche relativamente a manifestazioni in ambito C.I.O./F.E.I. di natura non agonistica.

Tali impegni saranno attuati senza indugio compatibilmente con le norme statutarie e regolamentari e la F.I.S.E. si impegna a darne adeguata pubblicità.

5. La F.I.S.E. ritiene che gli impegni prospettati, in quanto rispettosi del contesto C.I.O./F.E.I., siano idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e che pertanto codesta Autorità possa definire il procedimento in oggetto senza accertare l'infrazione contestata ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 della Legge.

  
Avv. Santi Dario Tomaselli



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**Formulario**  
**per la presentazione degli impegni ai sensi dell' art. 14-ter**  
**della Legge n. 287/90**  
**(versione definitiva)**

**Premessa**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("A.G.C.M." o "Autorità"), con delibera del 19 luglio 2007 (prov. n. 17070, il "Provvedimento"), avviava un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 l. 287/1990 (la "Legge"), nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri per accertare l'esistenza di violazioni degli artt. 81 e/o 82 del Trattato CE (ora 101 e/o 102 del TFUE), consistenti nel fatto che la F.I.S.E., asseritamente abusando dei suoi poteri regolatori, avrebbe impedito o comunque limitato lo svolgimento di manifestazioni ed attività equestri sia tramite condotte poste in essere nei confronti di associazioni concorrenti, sia attraverso l'applicazione nei confronti dei propri tesserati o affiliati di disposizioni statutarie federali che impediscono a tali soggetti di aderire ad altra associazione od ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri.

A seguito della presentazione di impegni da parte della F.I.S.E., l'Autorità, con provvedimento del 15 maggio 2008, deliberava l'accettazione degli impegni e la conseguente chiusura del procedimento senza l'accertamento dell'infrazione. La F.I.S.E. proponeva ricorso davanti al Tar del Lazio che veniva accolto con sentenza n. 10428/08, fondata sulla ritenuta illegittimità di una modifica degli impegni da parte dell'Autorità, titolare del solo potere di accettarli o di rifiutarli.

Avverso tale sentenza la FIEW – Federazione Italiana Equitazione Western, proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato che con sentenza n. 73907/09 lo respingeva, precisando che *"l'Autorità procedente dovrà nuovamente valutare se gli impegni proposti siano soddisfattivi al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali in relazione ai quali è stato avviato il procedimento, nel qual caso il procedimento rimarrà chiuso senza l'accertamento di alcuna infrazione, o, viceversa, non siano soddisfattivi ai fini in questione, nel qual caso, essendosi modificata la situazione di fatto rispetto ad un*

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma  
T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)



Federazione Italiana Sport Equestri

elemento su cui si è fondata la decisione, l'Autorità potrà riaprire d'ufficio il procedimento ai sensi dell'art. 14 ter, co. 3, l. 287/1990".

Con il provvedimento n. A378C/dse del 22.4.2010, l'A.G.C.M., in ottemperanza alle suddette decisioni ha ritenuto che la delibera originaria di accoglimento degli impegni (come emendata dal giudice amministrativo in via definitiva) possa avvalorare l'assunto che "alla FISE sia attribuibile un'ingiustificata esclusiva sulla disciplina dell'intera attività equestre" e, pertanto, ha deliberato di rigettare gli impegni proposti dalla precedente gestione F.I.S.E. e di riaprire di nuovo il procedimento avviato in data 19 luglio 2007.

#### **Numero del Procedimento**

A/378-C

#### **La Parte**

La F.I.S.E. è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, affiliata alla Federazione Equestre Internazionale ("F.E.I."), a sua volta unica federazione internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) e retta dalle norme dello Statuto federale approvato in data 20.9.2004 ("Statuto FISE") nonché dalle Norme di Attuazione dello Statuto approvate dal Coni con Deliberazione n. 349 del 21.10.2009, ("Norme di Attuazione").

Essa è costituita da società ed associazioni che praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

La F.I.S.E., in virtù del suo ruolo istituzionale, impregiudicata la necessità - non eludibile, nell'ambito del sistema C.O.N.I.-C.I.O. - di un'unica Federazione Nazionale dello sport equestre che sia rappresentativa delle classifiche e delle graduatorie agonistiche a livello nazionale ed internazionale (cfr. Agcm, IC 27), è l'ente istituzionalmente deputato a disciplinare l'attività sportiva equestre su tutto il territorio nazionale ed è l'unica Federazione nazionale affiliata in via esclusiva alla F.E.I. che a sua volta è l'unica Federazione Internazionale per lo sport equestre facente parte del C.I.O.

Gli sport equestri di interesse F.I.S.E. si dividono in tre grandi categorie:

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma  
T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Discipline Olimpiche:

- Salto Ostacoli
- Concorso Completo
- Dressage
- Equitazione Paralimpica

Discipline non Olimpiche (ma incluse nei programmi della F.E.I.):

- Attacchi
- Endurance
- Reining
- Volteggio

Altre discipline e specialità:

- Polo
- Horseball
- Equitazione Americana
- Equitazione di Campagna
- Riabilitazione Equestre

Le suddette categorie sono riducibili a due:

- Discipline C.I.O./F.E.I. (Discipline Olimpiche e non Olimpiche ma F.E.I.);**
- Altre discipline e specialità.**

Ovviamente, la suindicata suddivisione è suscettibile di variazioni, qualora, ad esempio, la F.E.I. dovesse inserire nei propri programmi discipline che al momento ne sono escluse.

**Fattispecie contestata**

Violazioni degli artt. 81 e/o 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 del TFUE), consistenti nel fatto che la F.I.S.E., abusando dei suoi poteri regolatori, avrebbe impedito o comunque limitato lo svolgimento di manifestazioni ed attività equestri sia tramite condotte poste in essere nei confronti di associazioni concorrenti, sia attraverso l'applicazione nei confronti dei propri tesserati o affiliati di disposizioni statutarie federali che impediscono a tali



Federazione Italiana Sport Equestri

---

soggetti di aderire ad altra associazione od ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri.

### **Mercato rilevante**

Secondo il Provvedimento, quello *“riferibile all'organizzazione degli eventi e delle manifestazioni equestri, nonché alle altre attività di natura ludica, sociale, riabilitativa connesse all'utilizzo di cavalli (come, ad esempio, la c.d. ippoterapia), al cui organizzazione e svolgimento si traduce nella creazione di un prodotto suscettibile di sfruttamento economico”*.

### **Descrizione degli impegni proposti**

La F.I.S.E., in discontinuità con la precedente gestione federale, ritiene che le criticità concorrenziali sollevate da codesta Autorità possano essere superate individuando la nozione di attività *“agonistica”* che l'ordinamento – nazionale ed internazionale- riserva alla competenza federale.

L'attività *“agonistica”* (intesa quale contrapposta a quella *“amatoriale”*) non è l'attività caratterizzata dalla assegnazione di premi e/o alla predisposizione di classifiche ma l'attività di contenuto tecnico la cui *“organizzazione”* è attribuita in via esclusiva alle Federazioni Sportive Nazionali sia dal Decreto del Ministero della Sanità del 18.2.1982 (recante *“Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica”*) sia dalla successiva Delibera della Giunta Esecutiva del C.O.N.I. del 3.12.1992 che demanda alle stesse Federazioni Sportive Nazionali il compito di definire i termini entro i quali l'attività sportiva svolta si deve intendere come attività agonistica, proprio in ragione della loro esclusiva competenza tecnica in materia.

Ai sensi della richiamata normativa, infatti, le Federazioni sono tenute a vigilare sulla *“qualificazione agonistica”* di chi svolge attività sportiva sia attraverso i controlli medici sia attraverso la certificazione del raggiungimento di standard attitudinali e professionali (come ad es., il rilascio di brevetti o patentini attestanti il superamento di corsi e di *stage*), al fine di preservare i praticanti da eventuali infortuni le cui conseguenze ricadono non solo sul singolo ma anche sulla *“collettività”* in termini di costi sociali (spesa sanitaria, etc.).

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. [segreteria@fise.it](mailto:segreteria@fise.it)

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Il presupposto a livello internazionale di tale riserva normativa è l'appartenenza della FISE alla F.E.I. che a sua volta è l'unica federazione internazionale riconosciuta dal C.I.O. in ambito equestre.

In particolare, con riferimento alla partecipazione alle competizioni, la F.I.S.E., ai sensi dell'art. 116 delle "General Regulations" della F.E.I., è responsabile della *"idoneità fisica e tecnica dei Cavalli e degli Atleti"* che partecipano alle competizioni alle quali sono ammessi.

Sulla base della distinzione tra attività "agonistica" e "amatoriale" demandata dalla legge e dalla organizzazione dello sport mondiale alle Federazioni nei termini suindicati, la F.I.S.E. propone all'Autorità il superamento dei potenziali profili anticoncorrenziali attraverso l'adozione di un regolamento sportivo approvato dal Consiglio Federale (organo esecutivo della Federazione, all. 1) che, in attuazione alle direttive imposte dalla normativa di settore e dal C.O.N.I. individuerà per ogni singola disciplina ( CIO/FEI ) la linea di demarcazione tra attività sportiva "agonistica" ed attività sportiva "amatoriale" in osservanza dei parametri C.I.O./F.E.I.

In ragione ed in applicazione del suddetto Regolamento, la F.I.S.E.:

- svolgerà in esclusiva le Discipline C.I.O./F.E.I. (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage e Paralimpica, Attacchi, Endurance, Reining, Volteggio) svolte in forma agonistica adeguando in tal senso i propri regolamenti ed eliminando qualsiasi riferimento ad esclusive che esulino da tale contesto;
- riconoscerà come legittimo il libero svolgimento in forma "amatoriale" (i.e. al di sotto degli standard stabiliti dalla F.I.S.E.) delle suddette Discipline C.I.O./F.E.I. anche da parte di enti diversi dalla stessa, eventualmente anche con tesserati F.I.S.E. e con l'attribuzione di classifiche e premi;
- riconoscerà come legittimo il libero svolgimento di tutte le altre discipline anche da parte di enti diversi dalla stessa;
- riconoscerà come legittima l'iscrizione dei propri tesserati ad enti diversi dalla stessa non svolgenti attività agonistica C.I.O./F.E.I.;
- regolerà con apposita convenzione (all. 2) i rapporti fra i circoli affiliati F.I.S.E. ed altri enti e/o associazioni, anche relativamente a manifestazioni in ambito C.I.O./F.E.I. di natura non agonistica.

Tali impegni saranno attuati senza indugio compatibilmente con le norme statutarie e regolamentari.





Federazione Italiana Sport Equestri


---

La F.I.S.E. si impegna a darne adeguata pubblicità.

**Considerazioni conclusive**

La F.I.S.E. ritiene che gli impegni delineati nel presente formulario (non implicanti alcun riconoscimento di responsabilità), in quanto rispettosi del contesto C.I.O./F.E.I., siano idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e che pertanto codesta Autorità possa definire il procedimento in oggetto senza accertare l'infrazione contestata ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 della Legge.

F.I.S.E.  
Il Presidente  
Avv. Andrea Paulgross



Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma  
T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)

Data Delibera: **--/--/2010**  
Dipartimento:  
Settore di Attività:

N.

Riferimento:

### **Il Consiglio Federale della FISE**

- Rilevato** che in data 6 maggio 2010 l'AGCM notificava alla FISE il provvedimento di riapertura del procedimento, già aperto in data 19 luglio 2007, per verificare nei confronti di quest'ultima *"l'esistenza di eventuali violazioni degli artt. 81/82 del Trattato CE"*;
- Rilevato** che nel suddetto provvedimento veniva concesso il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso per l'esercizio del diritto di essere sentiti in audizione presso l'AGCM;
- Considerato** che in data 17 giugno 2010, venivano sentiti in audizione il Presidente ed il Segretario Generale della FISE che esponevano la proposta di impegno ad adottare un regolamento sportivo approvato dal Consiglio Federale in attuazione alle direttive imposte dalla normativa di settore (D.M. 18.2.1982) e dal C.O.N.I. (Deliberazione della Giunta del 3.12.1992), al fine di individuare per ogni singola specialità i parametri di distinzione tra attività sportiva "agonistica" ed attività sportiva "amatoriale".
- Rilevato** in data \_\_\_\_\_, la FISE presentava formalmente i propri impegni;
- Rilevato** che, con Delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 2011, l'AGCM ha accolto la suddetta proposta di impegni della FISE che pertanto è tenuta ad approvare il suddetto regolamento alla prima riunione del Consiglio Federale successiva alla delibera di approvazione degli impegni;
- Ritenuto** pertanto necessario procedere alla approvazione dell'allegato Regolamento sportivo che si considera parte integrante della presente Delibera cui viene allegato;

### **DELIBERA**

1. di approvare il "Regolamento Sportivo di qualificazione agonistica" indicante i parametri di distinzione tra attività sportiva "agonistica" ed attività sportiva "amatoriale".;
2. demandare agli uffici competenti l'attuazione e l'applicazione del suddetto Regolamento.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## **Allegato 2**

### **Convenzione Quadro**

**per l'utilizzo di impianti e strutture equestri**

**facenti capo ad affiliati della F.I.S.E.**

#### **TRA**

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**, di seguito indicata F.I.S.E., con sede in Roma a Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentate *pro tempore* Avv. Andrea Paulgross (di seguito, "FISE" o la "Parte"),

#### **E**

la "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA**" o l'"**ENTE**", con sede in \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale Rappresentante *pro tempore* (di seguito, "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA**" o l'"**ENTE**" o la "Parte");

### **Articolo 1**

#### ***Premessa***

La FISE riconosce come legittimo il libero svolgimento in forma amatoriale delle discipline C.I.O./F.E.I.; riconosce altresì come legittimo il libero svolgimento di tutte le altre discipline anche da parte di enti diversi dalla stessa.

### **Articolo 2**

#### ***Oggetto***

La presente convenzione ha ad oggetto le regole che l'"**ASSOCIAZIONE SPORTIVA**" o l'"**ENTE**" deve rispettare per poter stipulare accordi con i circoli affiliati F.I.S.E. al fine di organizzare manifestazioni anche per discipline C.I.O./F.E.I. di natura non agonistica. E' espressamente esclusa l'organizzazione di manifestazioni agonistiche. La presente convenzione deve esser stipulata prima degli accordi con gli affiliati F.I.S.E., in mancanza, suddetti accordi saranno considerati inefficaci.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. [segreteria@fise.it](mailto:segreteria@fise.it)

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)



Federazione Italiana Sport Equestri

---

### **Articolo 3**

#### ***Sicurezza***

L'“ASSOCIAZIONE SPORTIVA” o l'“ENTE” è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza previste dalla F.I.S.E. a tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri, ivi comprese quelle in materia di controlli medici e veterinari che l'“ASSOCIAZIONE SPORTIVA” o l'“ENTE” dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

### **Articolo 4**

#### ***Assicurazioni***

L'“ASSOCIAZIONE SPORTIVA” o l'“ENTE” è tenuta al rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione assicurativa previste dalla F.I.S.E. per eventuali infortuni ai cavalli, ai cavalieri ed agli altri soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività non agonistiche che l'“ASSOCIAZIONE SPORTIVA” o l'“ENTE” dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

### **Articolo 5**

#### ***Vigilanza***

La F.I.S.E. si riserva di vigilare in qualsiasi modo e tempo il rispetto della presente convenzione da parte dell'“ASSOCIAZIONE SPORTIVA” o dell'“ENTE”. In caso di violazioni reiterate la F.I.S.E. potrà recedere a suo insindacabile giudizio e senza preavviso dalla convenzione con conseguente divieto per l'“ASSOCIAZIONE SPORTIVA” o l'“ENTE” di proseguire i rapporti con gli affiliati F.I.S.E.

### **Articolo 6**

#### ***Durata***

La presente Convenzione ha validità fino al \_\_\_\_\_. Allo scadere del suddetto termine le parti dovranno espressamente rinnovarla.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma  
T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

---

### **Articolo 7**

#### ***Foro Competente***

Per ogni controversia relativa alla esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Roma, \_\_\_\_\_

l'“ASSOCIAZIONE SPORTIVA” o l'“ENTE”

(\_\_\_\_\_)

la F.I.S.E.

(Il Presidente)